

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Anno Accademico 2018-2019

1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione dell'importo di tasse e contributi dovuti per l'anno accademico 2018/2019 dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e ai corsi singoli e i criteri per l'eventuale riduzione, esonero totale o parziale.

2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

2.0 - Composizione tasse e contributi

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- imposta di bollo
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario
- contributo onnicomprensivo annuale
- contributi fissi e indennità di mora: contributi dovuti per servizi richiesti dello studente per esigenze individuali, atti, procedure, indennità o sanzioni.

2.1 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande di immatricolazione/iscrizione, di trasferimento presso altro Ateneo, di conseguimento titolo e da apporre sulla pergamena di laurea, è assolta in maniera virtuale.

Nei restanti casi, l'interessato dovrà applicare la "marca da bollo" quando richiesta.

2.2 - Contributo onnicomprensivo annuale

Il contributo onnicomprensivo è calcolato secondo criteri di equità, gradualità e progressività, che tengono conto del merito conseguito dallo studente e della condizione economica del proprio nucleo familiare, come determinata mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (di seguito denominato ISEE).

Per l'anno accademico 2018/2019, l'importo massimo del contributo onnicomprensivo è pari a € 1.889,00, fermo restando la maggiorazione prevista dall'art. 4.4 del presente Regolamento.

2.3 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

L'importo della tassa regionale è rapportato alla condizione economica dello studente valutata utilizzando l'ISEE:

Valore ISEE	Tassa regionale
pari o inferiore a € 23,000,00	€ 120,00
da € 23.000,01 a € 46.000,00	€ 140,00
superiore a € 46.000,00	€ 160,00

Gli studenti che non presentano l'ISEE sono collocanti nella fascia massima della tassa regionale.

3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

3.0 - Rate

Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo annuale è suddiviso in 3 rate.

3.1 - Prima rata

La prima rata è versata all'atto della immatricolazione o della iscrizione, ed è composta da:

- a) Imposta di bollo assolta in maniera virtuale: € 16
- b) Acconto tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 120, salvo eventuale conguaglio, da corrispondere con la seconda rata in relazione del proprio ISEE
- c) Acconto contributo onnicomprensivo annuale: € 200.

Il contributo onnicomprensivo versato in acconto è portato in riduzione agli importi dovuti per la seconda e per la terza rata, in misura pari alla metà per ciascuna rata.

Gli studenti che, per l'anno accademico 2018/2019, presentano domanda per l'ottenimento della borsa di studio da parte dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito A.DI.S.U.), devono compilare la specifica sezione presente nella domanda di immatricolazione/iscrizione e sono tenuti a pagare, a titolo di prima rata, solo gli importi relativi al bollo e alla tassa regionale.

Gli stessi sono tenuti a versare il contributo onnicomprensivo con la seconda rata e la terza rata qualora successivamente non risultino vincitori o idonei nell'ambito della relativa graduatoria di merito A.DI.S.U..

Per l'anno accademico 2018/2019 le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero e le iscrizioni ad anni successivi al primo si effettuano *online* dal 16 luglio al 30 novembre 2018.

Al relativo perfezionamento, l'apposita procedura telematica genera il MAV per il pagamento della prima rata.

Per perfezionare l'immatricolazione lo studente deve, entro i termini previsti, pagare la prima rata e consegnare presso la Segreteria studenti la stampa della domanda compilata *online* e l'ulteriore documentazione richiesta.

Per l'iscrizione agli anni successi al primo non è prevista la consegna della domanda cartacea: il versamento della prima rata è considerato espressione di volontà e conferma dell'avvenuta iscrizione.

Il termine per il pagamento della prima rata è fissato al 30 NOVEMBRE 2018.

Le scadenze di pagamento per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso a numero programmato sono stabilite dai rispettivi bandi.

Dopo il 30 novembre 2018 non è più possibile compilare *online* la domanda di immatricolazione o di rinnovo dell'iscrizione.

Le domande di immatricolazione/iscrizione successive al 30 novembre 2018, compilate su apposita modulistica, devono essere presentate alla Segreteria studenti, che provvede alla elaborazione dell'importo dovuto a titolo di prima rata.

Il versamento della prima rata oltre il 30 novembre 2018 comporta l'ulteriore pagamento dei diritti di mora previsti dall'art. 14 del presente Regolamento.

L'immatricolazione o il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico 2018/2019 in ritardo, con versamento della prima rata successivamente al **17 maggio 2019**, comporta il pagamento di un onere amministrativo di € 100, oltre ai diritti di mora previsti dall'art. 14 del presente Regolamento.

3.2 - Seconda rata

La seconda rata, da pagare entro il 30 APRILE 2019, è composta da:

- a) eventuale saldo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario
- b) 50 % del contributo onnicomprensivo annuale.

L'eventuale saldo della tassa regionale è determinato in relazione del valore ISEE dello studente, come precisato nell'art. 2.3 del presente Regolamento.

Se il saldo del contributo onnicomprensivo annuale è pari o inferiore € 50, l'intero importo è addebitato con la seconda rata.

3.3 - Terza rata

La terza rata, da pagare entro il **12 LUGLIO 2019**, è composta dal rimanente 50% del contributo onnicomprensivo annuale.

3.4 - Contribuzione studenti prossimi alla laurea (laureandi)

Gli studenti che intendono laurearsi in una sessione di laurea dell'a.a. 2017/2018 non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione e a pagare la prima rata dell'a.a. 2018/2019.

Il laureando che, pur avendo presentato domanda di laurea per una sessione dell'a.a. 2017/2018, rinvia la prova finale ad una sessione dell'anno accademico successivo è tenuto al pagamento delle rate di iscrizione all'a.a. 2018/2019 e delle eventuali penali maturate.

Sono esentati dal pagamento delle penali gli studenti che hanno regolarmente presentato domanda di laurea, modulo tesi e, ove previsto, tesi di laurea, che, non avendo conseguito il titolo, si iscrivono all'a.a. 2018/2019 entro il 17 maggio 2019.

Il laureando che sceglie di pagare la prima rata dell'a.a. 2018/2019 e che consegue il titolo entro la

sessione straordinaria dell'a.a. 2017/2018, può chiedere il rimborso degli importi pagati secondo quanto previsto dall'art. 18.

Gli studenti che conseguono il titolo triennale entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2017/2018 e che decidono di proseguire gli studi iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale dell'Università di Bari sono esentati dal pagamento delle penali per tardiva iscrizione all'a.a. 2018/2019. Gli eventuali importi pagati nella precedente carriera per l'a.a. 2018/2019 sono trasferiti d'ufficio a copertura dell'iscrizione al primo anno di laurea magistrale.

I laureandi sono tenuti a sottoscrivere la DSU per la richiesta dell'ISEE entro i termini indicati nell'art. 5 del presente Regolamento.

3.5 - Modalità di pagamento

Il pagamento delle tasse universitarie deve essere effettuato esclusivamente mediante i bollettini MAV predisposti dall'Università degli Studi di Bari, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare.

Il MAV è scaricato a cura dello studente dalla pagina personale dei servizi di segreteria *online* – sezione pagamenti.

Il pagamento effettuato tramite MAV è acquisito automaticamente dall'Ateneo.

La quietanza di pagamento non deve essere consegnata alla Segreteria studenti, ma lo studente deve conservarla fino al conseguimento del titolo di studio. Essa costituisce la prova dell'avvenuto pagamento in caso di contestazioni.

3.6 - Importi minimi

Non sono dovuti saldi di importo inferiore a \in 5,00. Non sono rimborsati crediti di importo inferiore a \in 5,00.

3.7 - Studenti non in regola con i pagamenti

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria.

4 - IMPORTI CONTRIBUZIONE

4.0 - Contributo onnicomprensivo annuale

Il contributo onnicomprensivo è calcolato in relazione al merito e alla condizione economica dello studente, valutata sulla base dell'ISEE, fermo restando i limiti e gli esoneri previsti dalla Legge 232/2016.

La presentazione dell'ISEE è una facoltà dello studente, finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione.

Nel caso in cui lo studente non ritenga di dichiarare il proprio ISEE, lo stesso è collocato, d'ufficio, nella fascia massima contributiva e della tassa regionale.

Il contributo onnicomprensivo massimo è pari a:

€ 1.889,00 per gli studenti iscritti all'Ateneo da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

€ 1.939,00 per gli studenti iscritti all'Ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di uno

4.1 - Calcolo in base all'ISEE

La quantificazione del contributo onnicomprensivo sulla base del valore ISEE è effettuata mediante le formule di calcolo riportate nella seguente tabella:

Valore ISEE	Importo contributo onnicomprensivo
≤ € 12.500,00	€ 561,56
da € 12.500,01 a € 25.000,00	$\left(\frac{ISEE + 4.804,59}{12.500}\right) * 409,48$
da € 25.000,01 a € 50.000,00	$\left(\frac{ISEE + 38.941,82}{25.000}\right) * 417,68$
da € 50.000,01 a € 100.000,00	$\left(\frac{ISEE + 903.311,66}{50.000}\right) * 83,87$
> € 100.000,00	€ 1.889,00

4.2 - Riduzioni per merito

Possono fruire di una riduzione per merito:

- gli studenti immatricolati
- gli iscritti in corso
- gli iscritti al primo anno fuori corso

Non possono in ogni caso fruire della riduzione per merito:

- gli studenti immatricolati ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico con voto di maturità inferiore a 70/100, ovvero 42/60
- gli studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale biennale con voto di laurea triennale di primo livello inferiore a 88/110
- gli studenti già rinunciatari, limitatamente all'anno di nuova immatricolazione
- gli studenti iscritti come ripetenti
- gli studenti con pregresse iscrizioni fuori corso o ricognizioni
- gli studenti che, a seguito di cambio di corso di laurea, sono stati ammessi al primo anno nel nuovo corso di studi, limitatamente all'anno di trasferimento
- gli studenti provenienti da altra Università, limitatamente all'anno di trasferimento.

4.2.1 - Modalità di calcolo per gli immatricolati

Il contributo onnicomprensivo viene ridotto, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) studenti immatricolati ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico con voto di maturità superiore o uguale a 70/100 ovvero 42/60.

La riduzione si calcola con le seguenti formule:

Voto diploma in centesimi

Voto diploma in sessantesimi

$$\left(\frac{Voto-69}{31}\right)*354,94$$
 $\left(\frac{Voto-41}{19}\right)*354,94$

b) studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale biennale in possesso di titolo di laurea triennale di primo livello con votazione superiore o uguale a 88/110.

La riduzione si calcola con la seguente formula:

$$\left(\frac{voto\ di\ laurea-87}{23}\right)*354,94$$

Per voti di maturità inferiori a 70/100 ovvero 42/60 o voto di laurea triennale di primo livello inferiore a 88/110 non è prevista alcuna riduzione per merito.

4.2.2 - Modalità di calcolo per gli iscritti agli anni successivi al primo

Il contributo onnicomprensivo viene ridotto se ricorrono le seguenti condizioni:

a) studenti iscritti in corso, a partire dal secondo anno, o iscritti al primo anno fuori corso dell'ultimo anno che hanno acquisito almeno il 50% dei crediti formativi previsti e conseguito una media di almeno 24/30.

La riduzione si calcola con la seguente formula:

$$\begin{bmatrix} 1, 2 * \left(\frac{c. f. a.}{-0, 5} - 0, 5 \right) + 0, 4 * \left(\frac{m - 24}{6} \right) \end{bmatrix} * 354, 94$$

dove:

- c. f. a. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, relativi alle attività formative indicate nell'art.10 comma 1, D.M. n. 509 del 3-11-1999, acquisiti entro il 30 novembre dell'anno solare di iscrizione.
- c. f. p. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, relativi alle attività formative indicate nell'art.10 comma 1 D.M. n. 509 del 3-11-1999, previsti dal corso precedente, per gli anni di corso della precedente iscrizione.

m = media dei voti degli esami superati entro il 30 novembre dell'anno solare di iscrizione.

Qualora il. c.f.a. risulti superiore al c.f.p., la formula si applicano fissando c.f.a.=c.f.p.

b) studenti iscritti in corso, senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, che entro il 30 novembre dell'anno solare di iscrizione hanno superato tutti i crediti formativi previsti (c.f.p.) riportando una votazione media inferiore a 24/30.

6

È riconosciuta una riduzione in quota fissa pari a € 177,47.

4.3 - Riduzione per esonero parziale

L'importo del contributo onnicomprensivo calcolato sulla base dell'ISEE e del merito, viene ulteriormente ridotto qualora lo studente abbia i requisiti previsti da uno degli esoneri parziali indicati nell'art. 6.2.

4.4 - Ulteriore contribuzione

Il contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali è incrementato di € 50,00 per gli studenti iscritti all'Ateneo dal secondo anno fuori corso e successivi.

4.5 - Riduzione per legge (Legge 232/2016)

Il contributo onnicomprensivo, calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali, viene ulteriormente ridotto, in applicazione della Legge 232/2016, nei seguenti casi:

- 1) studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra € 18.000,01 e € 30.000,00
 - b) siano iscritti all'Ateneo da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito almeno 10 crediti formativi tra l' 11 agosto 2017 e il 10 agosto 2018;
 - d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi tra l' 11 agosto 2017 e il 10 agosto 2018;

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).

L'importo del contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito e agli esoneri parziali è ricondotto al 7% della quota ISEE dello studente eccedente € 13.000, qualora risulti superiore.

- 2) studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore a € 30.000;
 - b) siano iscritti all'Ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - c) abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi tra l' 11 agosto 2017 e il 10 agosto 2018.

L'importo del contributo onnicomprensivo calcolato in base all'ISEE, al merito, agli esoneri parziali ed incrementato della maggiorazione prevista dall'art. 4.4, è ricondotto al 10,5% della quota ISEE dello studente eccedente € 13.000, qualora risulti superiore.

In ogni caso, l'importo del contributo onnicomprensivo non è inferiore a € 200,00.

5 - PRESENTAZIONE DELL'ISEE PER LE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo rispetto all'importo massimo devono presentare l'attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5.0 - Richiesta dell' ISEE

La richiesta dell'ISEE va presentata sul sito dell'INPS o presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU).

Il calcolo dell'ISEE non è immediato: è necessario attendere l'acquisizione, da parte dell'INPS, dei dati non contenuti nella DSU, rilevanti ai fini del calcolo dell'indicatore.

L'attestazione ISEE è fornita, di norma, dopo 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.

Lo studente, pertanto, è tenuto ad effettuare, con congruo anticipo, la richiesta dell'ISEE, al fine di poter rispettare le scadenze previste dal presente Regolamento.

Lo studente deve conservare la ricevuta rilasciata da INPS o dal CAF/CAAF, sulla quale è riportata la data ed il protocollo di invio della DSU, nonché l'attestazione ISEE rilasciata da INPS ed il relativo numero di protocollo.

5.1 - ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario

Per poter usufruire delle riduzioni del contributo onnicomprensivo è necessario che l'ISEE sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario a favore dello studente.

Non saranno accettate attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario a favore dello studente.

Se l'attestazione ISEE contiene ANNOTAZIONI, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS o al CAF per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità.

Per l'a.a. 2018/2019 il calcolo del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale è effettuato sull' **ISEE 2018**, salvo quanto previsto dall'art. 5.3.

5.2 - Acquisizione dell' ISEE

L'Università acquisisce il valore ISEE direttamente dalla banca dati INPS.

Gli studenti devono autorizzare l'Università all'acquisizione telematica del proprio ISEE mediante apposita procedura disponibile nei servizi di segreteria *online*.

Lo studente che si immatricola o rinnova l'iscrizione in ritardo consegnando la domanda cartacea deve autorizzare l'Università all'acquisizione telematica dell'ISEE nella stessa domanda.

5.3 - Scadenze ISEE

Lo studente è tenuto a sottoscrivere la DSU per la richiesta dell'ISEE entro il 18 dicembre 2018.

Entro il predetto termine gli studenti devono autorizzare l'Ateneo all'acquisizione telematica dell'ISEE dall'INPS.

Sono tenuti al rispetto dei predetti termini anche gli studenti che intendono laurearsi in una sessione di laurea dell'a.a. 2017/2018.

Gli studenti che sottoscrivono la DSU successivamente al 18 dicembre 2018 o che autorizzano l'Università all'acquisizione telematica dell'ISEE successivamente al 18 dicembre 2018 sono tenuti al pagamento di una penale per tardiva presentazione dell'ISEE così quantificata:

Data sottoscrizione DSU e/o autorizzazione all'acquisizione telematica dell'ISEE	Importo penale per tardiva presentazione dell'ISEE
dal 19 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019	€ 50,00
dal 1 marzo al 31 maggio 2019	€ 100,00
successivamente al 31 maggio 2019	€ 150,00

Lo studente in possesso di un ISEE 2018 ordinario non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, la cui DSU sia stata sottoscritta entro il 18 dicembre 2018 e che entro la predetta data ha autorizzato l'Ateneo all'acquisizione telematica dell'ISEE, può presentare un nuovo ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario pagando una penale fissa di € 50, indipendentemente dal ritardo.

Gli studenti che non presentano l'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario o che non autorizzano l'Ateneo all'acquisizione telematica dell'ISEE dalla banca dati INPS, sono collocanti nella fascia massima contributiva e della tassa regionale.

5.4 - Studente indipendente.

Lo studente è considerato indipendente quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di immatricolazione/iscrizione, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.

Qualora non si verifichino entrambe le suddette condizioni si tiene conto della situazione economica-patrimoniale della famiglia di origine.

5.5 - ISEE parificato

Gli studenti stranieri con nucleo familiare residente in tutto o in parte nel Paese d'origine e redditi e patrimoni prodotti esclusivamente all'estero e gli studenti stranieri residenti in Italia con un reddito da lavoro inferiore a € 6.500 e con nucleo familiare residente all'estero, devono presentare l'ISEE parificato. La procedura da seguire è indicata nella sezione ISEE del portale UNIBA.

La procedura da seguire è indicata nella sezione ISEE del portale UNIBA.

6 - ESONERI TOTALI O PARZIALI

6.0 - Esoneri totali/parziali

Gli esoneri totali o parziali di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Qualora lo studente avesse i requisiti per ottenere più agevolazioni, allo stesso è riconosciuto d'ufficio l'esonero più favorevole.

6.1 - Esoneri totali

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

A) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

L'esonero comprende anche la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Lo studente deve allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestante la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche negli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Lo studente è tenuto a comunicare all'Università eventuali variazioni del grado di invalidità.

B) Gli studenti idonei o beneficiari di borsa di studio A.DI.S.U. nell'anno accademico 2018/2019.

All'atto dell'immatricolazione/iscrizione gli studenti devono dichiarare di aver presentato domanda per l'ottenimento della borsa di studio A.DI.S.U., secondo la procedura indicata nell'art 3 l

La concessione dell'esonero è effettuata d'ufficio, sulla base dei flussi informativi trasmessi all'Università da parte dell'A.DI.S.U.. Il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è effettuato direttamente dall'A.DI.S.U..

In caso di revoca della borsa di studio o dell'idoneità da parte dell'A.DI.S.U. o di rinuncia della borsa da parte del titolare, lo studente decade dal beneficio dell'esonero totale ed è tenuto a versare la contribuzione dovuta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'A.DI.S.U.. I pagamenti effettuati dopo il predetto termine sono assoggettati alle penali previste nell'art. 14.

- C) Gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a € 18.000;
 - b) siano iscritti all'Ateneo da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito almeno 10 crediti formativi tra l' 11 agosto 2017 e il 10 agosto 2018;
 - d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi tra l' 11 agosto 2017 e il 10 agosto 2018.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a). Pertanto, gli immatricolati in possesso di ISEE inferiore o uguale a € 18.000,00 fruiscono dell'esonero totale del pagamento del contributo onnicomprensivo.

- D) Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri
- E) Gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità, con un ISEE non superiore a € 4.000.
- F) Gli studenti beneficiari della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
- G) Le studentesse in maternità, per i figli nati dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019, previa presentazione di idonea certificazione. Le stesse possono inoltre richiedere la sospensione degli studi universitari per un anno accademico. Nell'anno di sospensione non è possibile sostenere esami ed effettuare altri atti di carriera. Per l'anno di sospensione non è dovuta la tassa di ricognizione.
- H) Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

6.2 - Esoneri parziali (riduzione parziale del contributo onnicomprensivo)

- A) Gli studenti con disabilità, con un'invalidità riconosciuta dal 45% al 65%, usufruiscono di una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo.
 - Lo studente deve allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestante la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche negli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Lo studente è tenuto a comunicare all'Università eventuali variazioni del grado di invalidità.
- B) Gli studenti immatricolati o iscritti entro la durata legale dei corsi di laurea inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (Scienze Statistiche, Chimica, Fisica, Matematica, Scienza dei Materiali e Scienze Geologiche (DM 270/04)) fruiscono delle seguenti forme di esonero parziale:
 - riduzione della prima rata del contributo onnicomprensivo da € 200 a € 130 per tutti gli immatricolati;
 - riduzione del contributo onnicomprensivo in misura di € 70,00, a favore degli studenti iscritti al secondo anno di corso, che abbiano conseguito, entro il 30 novembre 2018, almeno 15 CFU e siano in possesso di un ISEE non superiore ad euro 75.000,00;
 - riduzione del contributo onnicomprensivo in misura di € 70,00, a favore degli studenti iscritti al terzo anno di corso, che abbiano conseguito, entro il 30 novembre 2018, almeno 30 CFU e siano in possesso di un ISEE non superiore ad euro 75.000,00.
 - Gli iscritti al secondo e terzo anno devono effettuare il versamento dell'intera prima rata, salvo conguaglio in sede di determinazione della seconda rata, ove dovuta, o di successivo rimborso.
- C) Usufruiscono di una riduzione del 15% del contributo onnicomprensivo gli studenti con uno o più componenti lo stesso nucleo familiare (coniugi, genitori e figli) iscritti nell'anno

accademico 2018/2019 ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Bari. Il beneficio è concesso agli iscritti ai corsi di laurea entro la durata normale del corso di studio aumentata di uno.

L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite l'ISEE acquisito per il calcolo del contributo annuale ovvero tramite idonea documentazione dalla quale si evinca l'appartenenza degli studenti allo stesso nucleo familiare ai fini fiscali.

- D) Gli studenti lavoratori impegnati nel corso dell'anno accademico di iscrizione in attività lavorative con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con impegno di lavoro di almeno 18 ore settimanali ovvero 700 ore annue, e che presentano ISEE inferiore a € 25.000,00, usufruiscono di una riduzione del 10% del contributo onnicomprensivo. A tal fine, gli studenti sono tenuti alla presentazione di regolare contratto di lavoro e Certificazione Unica (CU), ex modello CUD, relativa all'anno precedente all'iscrizione o immatricolazione. Tale documentazione deve essere consegnata presso la Segreteria studenti di competenza non oltre il termine di scadenza della seconda rata.
- E) Il personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Bari e i figli del medesimo personale usufruiscono della riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo.
- F) Il personale in servizio o in congedo delle seguenti istituzioni e i loro figli, anche orfani, residenti nella Regione Puglia, usufruiscono della riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo:
 - Marina militare
 - Esercito Italiano
 - Aeronautica militare
 - Carabinieri
 - Croce Rossa Italiana
 - Guardia di Finanza
 - Vigili del fuoco
 - Polizia di Stato
 - Polizia Penitenziaria
- G) Gli studenti titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria usufruiscono di una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo.

6.3 - Studenti atleti

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, su proposta del Comitato per lo Sport Universitario e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'eventualità dell'attribuzione di premi agli studenti atleti che conseguano elevati meriti sportivi in ambito nazionale o internazionale, anche nella forma di esonero parziale dal pagamento di tasse e contributi.

7 - AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO LIBRI

Gli studenti che superano, entro il 30 novembre dell'anno solare di iscrizione, tutti gli esami del piano di studi statutario previsto dal Dipartimento per gli anni precedenti a quello di iscrizione (n.e.s. = n.e.p. ovvero c.f.a. = c.f.p.), senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, con una

media non inferiore a 29/30, possono richiedere un premio di € 260,00, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di libri, presentando apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ateneo entro il 31 dicembre.

Per lo stesso anno accademico può essere chiesto un solo bonus libri.

8 - GRANT PER L'ISCRIZIONE AI CORSI POST LAUREA

Gli studenti che conseguono presso l'Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea triennale entro la durata legale degli stessi possono beneficiare di un *GRANT* (riduzione dell'ammontare di tasse e contributi) per l'iscrizione a un corso di laurea magistrale o corso di studio post laurea presso l'Università degli Studi di Bari.

Gli studenti che conseguono presso l'Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea magistrale entro la durata legale degli stessi possono beneficiare di un *GRANT* (riduzione dell'ammontare di tasse e contributi) per l'iscrizione ad un corso di studi post laurea presso l'Università degli Studi di Bari, incluse le scuole di specializzazione dell'Area Medico - Chirurgica.

Il valore del *GRANT* è quantificato nella misura dell'80% del contributo onnicomprensivo versato per l'ultimo anno (in corso) al corso di laurea o laurea magistrale.

Tale beneficio può essere concesso una sola volta, a condizione che l'iscrizione al corso di laurea magistrale o corso post laurea avvenga entro l'anno accademico immediatamente successivo al conseguimento del diploma di laurea o di laurea magistrale.

Il *GRANT* è utilizzabile solo per l'intero corso di studi e non trova applicazione per la frequenza ai singoli moduli.

La riduzione è applicata d'ufficio fino a concorrenza dell'importo del contributo dovuto nell'anno di immatricolazione. L'eventuale importo residuo del *GRANT* verrà applicato negli anni successivi.

9 - STUDENTE IMPEGNATO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto all'atto della immatricolazione. È consentito il passaggio di status da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale.

Possono iscriversi a tempo parziale solo gli studenti in corso.

Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale secondo quanto previsto dagli articoli 2.1 e 2.3.

Il contributo onnicomprensivo annuale dovuto dallo studente a tempo parziale è calcolato secondo le modalità indicate nell'art. 4 con le seguenti differenziazioni:

- 1) 50% dell'importo determinato sulla base dell'ISEE (art. 4.1);
- 2) 50% della riduzione per merito (art. 4.2);
- 3) il numero di CFU richiesti per beneficiare dell'esonero totale previsto dall'art. 6.1, lettera C) e della riduzione per legge prevista dall'art. 4.5 sono:
 - almeno 5 CFU nel caso di iscrizione al secondo anno accademico

- almeno 13 CFU nel caso di iscrizione ad anni successivi al secondo;
- 4) la durata normale del corso di studio è aumentata in numero pari agli anni di corso per i quali lo studente ha optato per il tempo parziale.

10 - TRASFERIMENTI

10.0 - Trasferimenti da altro ateneo

Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo in essere nell'Università degli Studi di Bari.

Limitatamente all'anno di trasferimento non usufruiscono dei benefici di merito previsti dall'art. 4.2.

10.1 - Trasferimenti ad altro ateneo

Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro ateneo entro il 30 novembre 2018, sono tenuti al pagamento della sola tassa di trasferimento pari ad € 67,60 e dell'imposta di bollo; oltre tale data è dovuta anche la prima rata di iscrizione, ad esclusione della tassa regionale.

Sono esonerati dal pagamento della tassa di trasferimento gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

11 - STUDENTI STRANIERI

11.0 - Comunitari

Gli studenti cittadini di Stati membri dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, come previsto dal DPCM 30.4.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

11.1 - Extracomunitari

Gli studenti cittadini di Stati extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno, sono equiparati ai cittadini italiani, come previsto dal DPCM 30.4.1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli studenti cittadini di Stati extracomunitari provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo (l'elenco è riportato nel D.M. 3 maggio 2018), in condizione di disagio economico accertato sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (art. 13, c. 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001), sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo fisso di € 200,00, oltre all'imposta di bollo e all'importo minimo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, da corrispondersi in unica soluzione all'atto del pagamento della prima rata.

12 - CORSI SINGOLI

La domanda di iscrizione a corsi singoli si presentata dal 16 luglio al 30 novembre 2018.

L'iscrizione è valida un anno accademico ed è limitata ad insegnamenti che complessivamente consentono di acquisire massimo 30 CFU.

Lo studente può sostenere gli esami entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2018/2019. Dopo questo termine l'iscrizione decade.

Le tasse e i contributi di iscrizione ai corsi singoli sono stabiliti come segue:

- € 16 imposta di bollo
- € 140 contributo fisso
- € 12 contributo ogni CFU che lo studente intende acquisire.

Il pagamento è effettuato in un'unica soluzione e non è rimborsabile.

L'iscrizione in ritardo, con versamento del contributo d'iscrizione effettuato successivamente al 30 novembre 2018, comporta il pagamento di una penale di € 50.

Sono esonerati dal pagamento del contributo d'iscrizione gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

Gli studenti di cui all'art. 6.2, lettere E) e F) è riconosciuta una riduzione del 30% del contributo di iscrizione ai corsi singoli.

Lo status di Visiting Student è equiparato allo status di studente dei Corsi Singoli.

13 - TASSA DI EQUIPOLLENZA

La richiesta di equipollenza di un titolo estero comporta l'iscrizione al relativo corso di studi, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Se il riconoscimento è concesso in toto, ovvero previa discussione della sola tesi di laurea o di diploma, è dovuto un importo complessivo di € 120,00, comprensivi di bollo virtuale.

Prima di effettuare l'iscrizione ad un corso di studi, è possibile presentare domanda di prevalutazione del titolo estero pagando un onere amministrativo di € 50,00. Tale importo viene portato in detrazione dalla tassa di equipollenza o dai contributi di iscrizione per gli studenti che danno seguito all'iscrizione.

14 - PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI

Nei casi di pagamenti eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze previste è dovuto il versamento aggiuntivo di una penale pari a:

- € 20,00 per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
- € 40,00 per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla scadenza
- € 80,00 per versamenti oltre 60 giorni dalla scadenza.

La penale si applica su ogni singola rata.

È tuttavia applicata la sola penale di \in 20 euro per il ritardo nel pagamento di rate del valore superiore a \in 20 e inferiore a \in 80; la penale inoltre non si applica nell'ipotesi del ritardo nel pagamento di rate di valore uguale o inferiore a \in 20.

La penale viene addebitata successivamente all'accredito dell'importo pagato in ritardo. Il bollettino è reso disponibile nella pagina personale dei servizi di *segreteria online* – sezione pagamenti.

15 - TASSA DI RICOGNIZIONE

È stabilito in € 65,00 il contributo fisso che lo studente dovrà pagare per la ricognizione di ogni anno di mancata iscrizione.

Sono esonerati dal pagamento del contributo fisso di ricognizione

- gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
- le studentesse in maternità per un anno di sospensione dagli studi universitari;
- gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

16 - COSTO DIPLOMA

Per l'ammissione alla prova finale lo studente è tenuto a pagare la seguente contribuzione:

- a) Imposta di bollo virtuale per la domanda di conseguimento titolo: € 16
- b) Imposta di bollo virtuale per la pergamena: € 16
- c) Costo diploma: € 67,60

Il versamento deve essere effettuato entro i termini di presentazione della domanda.

Qualora lo studente rinunci a sostenere l'esame di laurea nella sessione richiesta, per essere ammesso all'esame in una sessione diversa, deve presentare ulteriore domanda, senza versare nuovamente il costo diploma e l'imposta di bollo virtuale per la pergamena.

La richiesta del duplicato del titolo originale comporta un pagamento di € 67,60.

Il costo di diploma è comunque dovuto anche da parte degli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui all'art. 6.

17 - RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme precedentemente versate, salvo quanto previsto dall'art. 18.

Le rate successive alla prima già versate non sono rimborsabili anche se la rinuncia agli studi è presentata in data precedente la scadenze delle stesse.

Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento delle rate dell'a.a. 2018/2019 scadute alla data di presentazione della domanda di rinuncia, incluse le penali maturate.

Inoltre, per ottenere la rinuncia agli studi lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse relative agli anni accademici pregressi, inclusi i contributi di mora.

18 - RIMBORSI

Il contributo onnicomprensivo versato con la prima rata può essere rimborsato solo nei seguenti casi:

- a) studenti che hanno versato l'intero importo della prima rata, ai quali è riconosciuto successivamente il diritto all'esonero totale o parziale;
- b) studenti preimmatricolati all'anno accademico 2018/2019, che non perfezionano l'iscrizione entro il termine di chiusura delle immatricolazioni. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dal termine di chiusura delle immatricolazioni;
- c) studenti immatricolati/iscritti all'anno 2018/2019, che rinunciano agli studi entro il termine di chiusura delle iscrizioni. Tali studenti hanno diritto al rimborso della prima rata, detratti € 100 a titolo di onere amministrativo, a condizione di non aver effettuato atti di carriera nell'anno accademico 2018/2019 o usufruito di alcun beneficio legato all'iscrizione. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla domanda di rinuncia agli studi;
- d) laureandi che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico 2018/2019 e che conseguono il titolo entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente. La domanda di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dal conseguimento del titolo.

Eventuali domande di rimborso presentate oltre i predetti termini, possono essere accettate, a condizione che siano adeguatamente motivate. In caso di accettazione, l'Ateneo trattiene dalla quota di rimborso dovuto un onere amministrativo di € 50,00 a titolo di mora per presentazione dell'istanza oltre i termini prescritti.

Sono rimborsabili, su domanda dello studente, gli importi del contributo onnicomprensivo pagati con la seconda o con la terza rata che, a seguito di ricalcolo e/o riconoscimento posteriore di un esonero totale o parziale, risultino versati in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto.

In caso di rinuncia agli studi, lo studente non ha diritto al rimborso della seconda e della terza rata dell'a.a. 2018/2019 già versate ma la cui scadenza è successiva alla data di rinuncia agli studi.

Non sono in ogni caso rimborsabili gli importi versati per:

- imposta di bollo;
- tassa di ammissione alle selezioni per i corsi di laurea a numero programmato.

I rimborsi della tassa regionale per il diritto allo studio sono invece erogati, ove dovuti, direttamente dall'A.DI.S.U.

19 - ACCERTAMENTI

Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli, anche a campione.

A tal fine l'Università di Bari può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'A.DI.S.U., con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo.

In caso di difformità tra ISEE effettivamente rideterminato a seguito dei controlli e ISEE dichiarato ai fini dell'immatricolazione o della iscrizione, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste per legge, lo studente è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza tra quanto versato e la contribuzione effettivamente dovuta, nonché, a titolo di sanzione, di un ulteriore importo pari alla medesima contribuzione evasa.